

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Ente del Terzo Settore

"Associazione Battistina Alfonso Maria Fusco" AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA
Ufficio Territoriale di Roma 3 - Settebagni
Via di Settebagni, 384 - 00138 Roma

Il giorno 13 del mese di dicembre, dell'anno 2022, alle ore 16,00, presso la sede sociale dell'associazione sita in ROMA (RM) alla via del casale di san Pio V n. 1, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti i soci: così come enumerati da foglio firme allegato, che forma parte unica, integrante e sostanziale del presente verbale.

Presiede l'Assemblea la Presidente Anna Marcello la quale nomina come Segretaria della riunione Gilda Tozzi con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto associativo, la dichiara validamente costituita, rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informandoli che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto, per adeguarlo perfettamente alla normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore. Apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello statuto.

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che la variazione dello statuto si rende necessaria per uniformarlo precisamente a quanto dettato dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni. Infatti lo statuto associativo vigente presenta una serie di lacune e/o imprecisioni che hanno impedito l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto si è provveduto a modificare gli artt. 1 – 3 – 6 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 correggendo alcune imperfezioni e inserendo gli obblighi previsti dalla normativa vigente. In particolare:

1. L'art. 6 nel quale viene inserita la possibilità di partecipazione alla vota associativa anche per i soci minorenni, prevedendo il diritto all'elettorato attivo degli stessi;
2. L'art. 17 nel quale viene inserita la possibilità di devolvere il patrimonio sociale alla Fondazione Italia Sociale in mancanza di altri Enti del Terzo Settore.

Successivamente il Presidente dà lettura degli articoli modificati, uno per uno. Al termine di ogni articolo si passa alla votazione dopo aver chiesto ai presenti di intervenire ed, eventualmente, proporre modifiche o emendamenti.

Nessuno ha chiesto di intervenire condividendo il lavoro fatto. Pertanto l'Assemblea approva all'unanimità la modifica degli articoli 1 – 3 – 6 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20.

Si passa così alla lettura del nuovo statuto, composto da 20 articoli, nella sua interezza.

Anche in questo caso nessuno chiede di intervenire e quindi si passa alla votazione.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

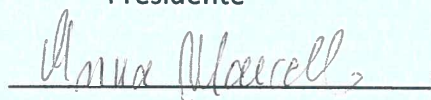
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e, successivamente, di provvedere all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

La Presidente Anna Marcello alle ore 18, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima pagina da ciascun socio presente a questa adunanza.

Roma 13/12/2022

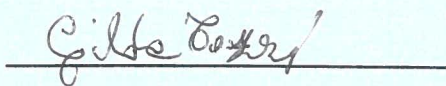
**A DELLE ENTRATE
PROVINCIALE I DI ROMA
ciale di Roma 3 - Settebagni
bagni, 384 - 00138 Roma**

Presidente



Anna Marcello

Segretaria



Gilda Tozzi

Foglio Firme allegato al verbale di assemblea straordinaria del 13/12/2022

Nome	Cognome	Firma
MARIA GIUSEPPA	BORRELLI	Maria Giuseppa Borrelli
ANNA	MARCELLO	Anna Marcello
CAROLINA	ROMANO	Carolina Romano
LUIGINA	MARCARELLI	Luigina Marcarelli
LINA	PANTANO	Lina Pantano
GILDA	TOZZI	Gilda Tozzi
ANNA	LISIECKA	Anna Lisiecka
ELISA	VISCONTI	Elisa Visconti
LUCREZIA	DI LIDDO	Lucrèzia Di Liddo
LORETA	GRIFA	Loreta Grifa
ROBERTA	PRETOLANI	Roberta Pretolani
PAOLA	BARTULI	Paola Bartuli
SILVIA	CANEUCCIA	Silvia Canepuccia
MARIA	COLELLA	Maria Colella
MARTA	SARTORI	Marta Sartori
VIRGINA	VENTY	Virginia Venty

IA DELLE ENTRATE
PROVINCIALE I DI ROMA
Cassale di Roma 3 - Settebagni
Settebagni, 384 - 00138 Roma



Verbale

Il giorno 13 del mese
dell'associazione sita in l
straordinaria dell'associa
Sono presenti i soci: co
integrante e sostanziale c
Presiede l'Assemblea la F
Gilda Tozzi con funzione

Il Presidente, constatata
dei soci presenti è sup
straordinaria ai sensi dell
rende edotti i presenti c
straordinaria è chiamata
alla normativa vigente s
consentendo a ciascun sc

1) Modifica dello statu
Passando alla trattazion
presenti che la variazione
dettato dal Decreto Legi
statuto associativo viger
l'iscrizione al Registro Un
artt. 1 – 3 – 6 – 11 – 1,
obblighi previsti dalla nor

1. L'art. 6 nel quale
per i soci minorer

2. L'art. 17 nel qua
Fondazione Italia

Successivamente il Presic
articolo si passa alla vot
proporre modifiche o em



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 3 Settebagni
N. <u>6660</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>23/12/22</u>
REGISTRATO CON EURO
<u>200,00</u>
IL DIRIGENTE

Pertanto l'Assemblea approva
18 – 20.

nella sua interezza.

alla votazione.

tuto sociale che viene allegato

ssarie per la registrazione del
'associazione nel RUNTS nella

tattati tutti gli argomenti posti
re, dichiara chiusa l'Assemblea
resente verbale al quale allega
pagina e sottoscritto nell'ultima

e

verrell -

cello

STATUTO

dell'Associazione Battistina Alfonso Maria Fusco

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione denominata "Associazione Battistina Alfonso Maria Fusco", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di ente del terzo settore, ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ETS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Battistina Alfonso Maria Fusco ETS" oppure "Associazione Battistina Alfonso Maria Fusco Ente del Terzo Settore" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Roma. La sede può essere trasferita all'interno dello stesso comune con Delibera del Consiglio direttivo. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. L'associazione può istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie.

Art. 3) Scopo e Attività Istituzionali

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità di solidarietà sociale e si ispira idealmente all'impegno religioso profuso dal Beato Alfonso Maria Fusco (1839-1910) per la promozione e la tutela dei diritti della persona. L'associazione ha lo scopo di promuovere, realizzare e sostenere iniziative e progetti di beneficenza, di assistenza sociale e socio-sanitaria, di istruzione di ogni ordine e grado e di formazione, ovunque nel mondo, a favore di soggetti che si trovino in condizioni di disagio economico, familiare e sociale, indipendentemente dalle loro condizioni etniche o religiose, nonché del loro sesso ed età, mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- sostenere e promuovere iniziative di assistenza e di accoglienza di bambini e di giovani madri, in stato di povertà, di emarginazione e di grave disagio familiare, anche mediante la promozione, l'attuazione ed il supporto di progetti di sostegno a distanza (SAD), ai sensi del *D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 co. 1 lett. r), u) e sue successive modifiche ed integrazioni*;
- promuovere, elaborare e realizzare programmi di alfabetizzazione e di sviluppo pedagogico dei bambini e dei giovani, ai sensi del *D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 co. 1 lett. d) l)*;
- ideare e promuovere iniziative a supporto dell'istruzione e della formazione, anche mediante l'erogazione di borse di studio, nonché all'inserimento nel mondo del lavoro, dei giovani dei Paesi in via di sviluppo, ai sensi del *D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 co. 1 lett. d) p) e sue successive modifiche ed integrazioni*;
- sostenere, promuovere e realizzare iniziative di assistenza a favore di soggetti affetti da malattie derivanti dalla povertà, dalla carenza d'acqua e dalla malnutrizione, nonché da condizioni igieniche precarie, ai sensi del *D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 co. 1 lett. c) b) e sue successive modifiche ed integrazioni*;
- promuovere ed organizzare l'invio di aiuti di carattere umanitario a favore delle popolazioni del Sud del mondo, ai sensi del *D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 co. 1 lett. u) e sue successive modifiche ed integrazioni*;
- erogare fondi a sostegno delle attività di beneficenza e enti senza scopo di lucro che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ai sensi del *D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 co. 1 lett. u) e sue successive modifiche ed integrazioni*;
- promuovere la raccolta di fondi a favore dell'associazione
- divulgare a mezzo opuscoli, periodici, materiale audiovisivo, strumenti informatici e multimediali, nonché attraverso siti telematici, ad esclusione dei quotidiani, lo scopo, le iniziative e la vita dell'associazione, ai sensi del *D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 co. 1 lett. i) e sue successive modifiche ed integrazioni*;

- sensibilizzare la collettività, gli studiosi e le Autorità pubbliche sui problemi dell'infanzia e del mondo giovanile, anche nei paesi in via di sviluppo, attraverso la realizzazione, l'organizzazione ed il patrocinio di convegni, manifestazioni, mostre, proiezioni audiovisive, spettacoli ed incontri, ai sensi del *D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 co. 1 lett. i)* e *sue successive modifiche ed integrazioni*.

Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei suoi volontari e, solo, nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane individuate anche tra i propri associati. In ogni caso l'attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontaria e mantenersi nei limiti indicati nel successivo art. 22 del presente statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione assume ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali, inclusa l'associazione, la federazione, la partecipazione e la collaborazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con organizzazioni, istituzioni ed enti

pubblici e privati, nazionali ed internazionale, aventi scopo analogo quello dell'associazione.

L'associazione può compiere ogni atto ed operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, necessari per il perseguimento dello scopo, quali a titolo esemplificativo, cedere, permutare ed acquisire, anche in locazione, uso o comodato, beni mobili ed immobili, inclusi mezzi di trasporto ed attrezzature, tecniche didattiche e scientifiche in genere, accettare lasciti e donazioni e liberalità di beni e somme di denaro.

Art. 4) Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5) Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale previste dallo statuto.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal patrimonio iniziale, costituito dalle somme versate dai soci fondatori;
- dai beni mobili ed immobili dell'associazione;
- dagli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale destinati ad incrementare il patrimonio netto.

Le entrate necessarie al conseguimento dello scopo dell'associazione derivano da:

- quote associative e contributi volontari dei soci;
- contributi, sovvenzioni e rimborsi erogati dallo Stato, da Enti locali o territoriali, dalle Amministrazioni pubbliche, dall'Unione Europea e da Autorità ed organizzazioni internazionali;
- contributi e sovvenzioni, inclusi quelli derivanti da pubbliche raccolte di fondi, di persone fisiche, società, organizzazioni ed enti, pubblici o privati;
- donazioni, lasciti ed erogazioni liberali in genere;
- rendite del patrimonio;
- proventi delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali;

- ogni altra entrata comunque conseguita, che incrementa l'attivo sociale.

Art. 6) Soci

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione. Sono soci effettivi le persone fisiche, gli enti e le società che aderiscono all'associazione successivamente alla costituzione. I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto. Possono essere nominati soci onorari le persone fisiche maggiorenni, gli enti e le società che si sono distinti per azioni ed iniziative particolarmente rilevanti per il perseguimento dello scopo dell'associazione. Il consiglio direttivo può esonerare i soci onorari dal versamento delle quote associative. I soci onorari possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto. Essi possono presentare domanda per acquisire la qualifica di socio effettivo, esclusa, in tal caso, la possibilità di ottenere l'esonero dal pagamento della quota associativa.

Possono aderire all'associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso. Chiunque intenda aderire all'associazione come socio effettivo deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante l'impegno dell'aspirante socio a:

- condividere e perseguire attivamente lo scopo dell'associazione;
- accettare ed osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'associazione.

L'ammissione di un nuovo socio è subordinata ad un preventivo ed attivo interessamento dell'aspirante socio alle iniziative dell'associazione. Il consiglio direttivo può chiedere all'aspirante socio di produrre attestazioni, benemerienze o altra documentazione comprovante la partecipazione a pregresse attività di beneficenza presso altre istituzioni od enti, pubblici o privati.

La deliberazione dell'ammissione viene comunicata al socio novello ed è annotata nel libro degli associati.

La qualifica di socio effettivo è attribuita, previo accoglimento della suddetta domanda, con il pagamento della quota associativa.

In caso di rigetto di una domanda di adesione all'associazione, da parte del Consiglio direttivo, la delibera deve contenere i motivi per i quali la domanda non è ritenuta idonea.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sulla stessa si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva in via definitiva.

Nessun compenso è dovuto ad alcun titolo per l'opera svolta dai soci, i quali non possono essere retribuiti neppure dal beneficiario delle prestazioni rese. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo. La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 7) Recesso

In caso di recesso, resta escluso il diritto del socio alla restituzione della quota associativa ed alla ripetizione dei contributi precedentemente versati dal socio stesso.

Art. 8) Esclusione

Su delibera dell'assemblea può essere escluso il socio che:

- non osserva gli impegni assunti al momento dell'ammissione;
- non provvede tempestivamente al pagamento della quota associativa
- non osserva lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- provoca ingiustificati dissidi all'interno della compagine associativa;
- arreca danno all'immagine dell'associazione;
- opera in contrasto con le finalità solidaristiche dell'associazione.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'organo di Amministrazione detto anche Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di comprovata necessità sostenute dai componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato. L'opera svolta dai soci è assolutamente gratuita.

La durata degli organi e le rispettive cariche durano quattro anni.

Art. 10) Assemblea

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è costituita dai soci fondatori ed effettivi in regola con il pagamento della quota associativa. Possono partecipare all'assemblea i soci onorari con funzioni consultive.

L'assemblea ordinaria

- stabilisce le linee di indirizzo dell'attività dell'associazione;
- approva il Bilancio consuntivo ovvero il Rendiconto finanziario nel caso di entrate a qualunque titolo denominate inferiori ad euro 220.000,00 e la relazione illustrativa;
- nomina il Consiglio direttivo;
- nomina l'Organo di controllo;
- approva eventuali regolamenti dell'associazione;
- attribuisce la qualifica di socio onorario, su proposta del consiglio direttivo;
- delibera in merito all'esclusione dei soci;
- delibera sul ricorso eventualmente presentato dal socio escluso contro la delibera di esclusione del Consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle materie ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo, e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, eccezion fatta per quanto di competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto

- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di tre quarti dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea delibera purché sia intervenuta almeno la metà dei soci. L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della metà dei soci intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle delibere sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio è necessario in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci e devono essere nominati uno o più liquidatori. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ciascun socio può farsi rappresentare per delega scritta esclusivamente da un altro socio. Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario appositamente nominato. L'assemblea è convocata dal Presidente o, nei casi d'assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, almeno una volta entro centoventi giorni dall'inizio dell'esercizio.

L'assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta scritta di almeno due componenti del Consiglio direttivo ovvero di un decimo dei soci. La convocazione dell'assemblea avviene con pubblicazione di un avviso, affisso nella sede dell'associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero mediante comunicazione scritta da inviare via fax o raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai componenti dell'Organo di controllo, se nominato, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da

trattare. Nello stesso avviso può essere indicato un giorno diverso per la seconda convocazione.

In mancanza di convocazione, l'assemblea è, altresì, validamente costituita quando sono presenti tutti i soci, nonché tutti i componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato.

Art. 11) Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito da tre a sette componenti, nominati ogni quattro anni dall'assemblea. I componenti del Consiglio direttivo sono soci e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;
- adotta le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale;
- esegue le delibere dell'assemblea;
- predispone il Bilancio consuntivo ovvero il Rendiconto finanziario nel caso di entrate a qualunque titolo denominate inferiori ad euro 220.000,00 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- trasferisce la sede all'interno del Comune di Roma;
- stabilisce l'importo della quota associativa;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli aspiranti soci;
- accetta o rifiuta le donazioni, i contributi, le somme ed i beni a qualunque titolo attribuiti all'associazione;
- consente la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- propone all'assemblea di attribuire la qualifica di socio onorario;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Ove non vi abbia provveduto assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, Il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio nomina i nuovi componenti che restano in carica fino alla prima riunione utile dell'assemblea. Se vengono a mancare più della metà dei consiglieri, decade l'intero Consiglio ed i consiglieri rimasti in carica, o in mancanza un componente dell'Organo di controllo, devono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a ciascun consigliere, tramite lettera, fax, mail e messaggia elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante avviso scritto inviato con telegramma, fax o a mezzo posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. presso la sede sociale o in altra località in Italia. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario ovvero, in loro assenza, dai consiglieri che rivestono le predette funzioni. In mancanza di convocazione, il Consiglio direttivo si ritiene, altresì, validamente riunito quando sono presenti tutti i suoi componenti e tutti i componenti dell'Organo di controllo, se nominato. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del

fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 12) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha poteri di firma e di rappresentanza dell'associazione di fronte di terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo;
- può nominare avvocati e procuratori nelle controversie, anche giudiziali, riguardanti l'associazione, avanti qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa;
- accerta la regolare costituzione degli Organi e constata la validità delle deleghe;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Ove non nominato dall'assemblea, il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni, ferma la ratifica dell'operato da parte del Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

Art. 13) Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la gestione finanziaria dell'associazione;
- cura la tenuta dei libri contabili

Art. 14) Esercizio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige il Bilancio consuntivo, ovvero il Rendiconto finanziario nel caso di entrate a qualunque titolo denominate inferiori ad euro 220.000,00 e la relazione illustrativa, che devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 15) Bilancio

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per

ispezione. Le verifiche dei Revisori devono risultare da verbale trascritto su apposito libro.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 19) Foro competente

Per le eventuali controversie che sorgessero in relazione all'esecuzione o alla interpretazione del presente statuto il Foro competente è il Tribunale di Roma.

Art. 20) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 117/2017 (CTS) e successive modifiche ed integrazioni.

LETTO, APPORVATO E SOTTOSCRITTO

Luciano Di Lallo	Mario Guffe Bonell
Anna Marcell	Marta Sartori
Gilda Orzari	R. Roman
Anna Lisaeca	Luigina Marcarelli
Roberta Probanti	Campeccata Silvia
Ginfa Loreta	Virgilio Jenty
Paola Baitali	Aluatiroanti
Anna Pantano	Maria Lucia Colella

dell

È costituita,
3 luglio 201
l'associazione
Fusco", di se
Una volta acqu
di legge, all
che ciò comp
dell'Associaz
Maria Fusco E
Ente del Terz
requisiti su:
Terzo Settore
e nelle comun

L'Associazione
trasferita a
Consiglio di
Comune non
L'associazione
secondarie.

L'associazione
sociale e si
Beato Alfonso
dei diritti de
realizzare e
assistenza so
e grado e di
che si trovi
sociale, inc
religiose, no
via esclusiva
generale:



nza e di accoglienza
to di povertà, di
, anche mediante la
progetti di sostegno
lio 2017 n. 117 art.
che ed integrazioni;
di alfabetizzazione
giovani, ai sensi del
t. d) l);

l'istruzione e della
i borse di studio,
dei giovani dei Paesi
lio 2017 n. 117 art.
he ed integrazioni;
ive di assistenza a
vanti dalla povertà,
nonché da condizioni
luglio 2017 n. 117
ssive modifiche ed

aiuti di carattere
del mondo, ai sensi
. 1 lett. u) e sue

beneficienza e enti
te nei confronti di
ai sensi del D.lgs.
u) e sue successive

l'associazione
eriale audiovisivo,
ché attraverso siti
scopo, le iniziative
gs. 3 luglio 2017 n.
ssive modifiche ed